



# **COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA**

- Provincia di Venezia -

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

APPROVATO CON DELIBERA C.C. n° 115 del 29.12.1994  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n° 8 del 06.02.1995  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 6 del 12.02.1996  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 25 del 27.02.1998  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 115 del 24.11.1998  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 7 del 26.02.2002  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 8 del 25.02.2003  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 7 del 10.02.2004  
MODIFICATO CON DELIBERA C.C. n. 8 del 21.02.2005

## INDICE

### TITOLO I

#### ISTITUZIONI ED ELEMENTI DELLA TASSA

- Art. 1 . Istituzione della tassa.
- Art. 2 . Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.
- Art. 3 . Presupposto della tassa ed esclusioni.
- Art. 4 . Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo.
- Art. 5 . Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione.

### TITOLO II

#### TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 6 . Parametri
- Art. 7 . Locali ed aree tassabili.
- Art. 8 . Locali ed aree non tassabili.
- Art. 9 . Computo delle superfici.
- Art. 10- Tariffe per particolari condizioni d'uso.
- Art. 11 . Agevolazioni e riduzioni.
- Art. 12 . Classificazione dei locali ed aree
- Art. 13 . Tassa giornaliera.

### TITOLO III

#### DENUNCE . ACCERTAMENTO . RISCOSSIONE

- Art. 14 . Denunce.
- Art. 15 . Accertamento e controllo.
- Art. 16 . Riscossione.
- Art. 17 . Rimborsi.
- Art. 18 . Sanzioni.
- Art. 19 . Contenzioso.

### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20 . Disposizioni transitorie.
- Art. 21 . Abrogazione.
- Art. 22 . Norme di rinvio.

## **TITOLO I**

### **ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

#### **ARTICOLO 1 - Istituzione della tassa**

Ai sensi e per gli effetti del Capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n°507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, a far tempo dal 01.04.1994 è istituita nel Comune di Concordia Sagittaria, tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. n°507/1993.

#### **ARTICOLO 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa.**

Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal Comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.

*Nelle zone dove non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa la tassa è dovuta in misura ridotta pari al 30% della tariffa (1a)*

Gli occupanti e detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quanto, di fatto, detto servizio è attuato.

Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal comma precedente.

Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo del servizio.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo, qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

#### **ARTICOLO 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni.**

La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivo e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria e di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della superficie non tassabile per le seguenti categorie produttive di rifiuti speciali, tossici o nocivi si applicano, all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, le seguenti percentuali di riduzione:

falegnamerie e lavorazione del legno	riduzione del 15%;
autocarrozzerie	riduzione del 50%;
autofficine per riparazione veicoli	riduzione del 40%;

autofficine di elettrauto  
lavanderie

riduzione del 15%;  
riduzione del 20%;

Si tratta di quelle attività che producono rifiuti speciali perciò esclusi dalla tassazione.

Qualora il servizio di raccolta dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani di cui all'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti non venga attivato dal Comune, la tassazione dei locali ed aree verrà limitata alle sole parti in cui si produrranno rifiuti solidi urbani.

Nelle attività immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di stato esteri.

#### **ARTICOLO 4 - Soggetti Passivi e Soggetti Responsabili del tributo**

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente Regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'articolo 3 del presente regolamento. (1)

Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Nei casi di locali in multi proprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locatate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **ARTICOLO 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'occupazione.

Nel caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministrazione come previsto dall'articolo precedente.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

### **TITOLO II**

#### **TARIFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

#### **ARTICOLO 6 - Parametri**

La tassa è commisurata alle qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso in cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

## ARTICOLO 7 - Locali ed aree tassabili

Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

- tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, ecc.) e, così pure quelli delle parti comuni del condominio occupate o condotte in via esclusiva e quelli delle dipendenze anche se separate od interrate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.) escluse le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra; (2)
  - tutti i vani principali, secondari ed adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
  - tutti vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni e bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto e alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto, nonché le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico, individuabili per il perimetro esterno della cabina poggiante al suolo.
  - tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
  - tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;
  - Tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali di cui al n. 2 del D.P.R. n. 915/1982), delle caserme, stazioni, ecc. ;
  - Tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).
- Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possono prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa;
- le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, a parchi gioco e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolga un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
  - qualsiasi altra area scoperta, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili;

## ARTICOLO 8 - Locali ed aree non tassabili

In applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- le superfici utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti: resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua e luce);
- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;

Tali circostanze devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi oggettivi ed a idonea documentazione.

Si considerano, inoltre, non tassabili per espressa previsione di legge, i seguenti locali ed aree:

- le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali tassabili;
- le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, ad esclusione di quelle condotte o detenute in via esclusiva;
- le pertinenze dei fondi agricoli quali locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, con la sola esclusione della parte abitativa della casa colonica. (3)

## ARTICOLO 9 - Computo delle superfici (4)

La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

*(comma abrogato) (4a)*

Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo.

## ARTICOLO 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa unitaria è ridotta:

a) *abrogato; (4b)*

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui al precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale;

e) del 20% nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venire meno delle condizioni per l'attribuzione delle agevolazioni; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. (5)

## ARTICOLO 11 - Agevolazioni e riduzioni

Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, sono previste le seguenti riduzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di aver sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 40%;

b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possono essere utilizzate per il recupero o il riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo a entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 40%;

c) *ai nuclei familiari che, in base alle risultanze anagrafiche, risultino composti da una o due persone di età non inferiore ad anni 60, oppure, a prescindere dall'età, comprendano almeno un componente in situazione di handicap grave ai sensi legge 5/2/92 n. 104, e risultino titolari di redditi di sola pensione per un importo annuo non superiore a " 9.931,00 con esclusione del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze, viene concessa una agevolazione pari al 50% della tariffa;*

c bis) *ai nuclei composti da una o due persone di età non inferiore a 60 anni con reddito complessivo non superiore a " 9.931,00, con esclusione del reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze, viene concessa una agevolazione pari al 30% della tariffa.*

*Le condizioni per godere dell'agevolazione devono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di tassazione sia con riferimento alle persone che fanno parte del nucleo familiare, sia con riferimento alla composizione del reddito personale imputabile ai suddetti componenti. La domanda per avere diritto a tale agevolazione deve essere presentata entro il 20 gennaio e deve essere corredata dalla seguente documentazione:*

*1) stato di famiglia o altro certificato equivalente attestante l'età dei richiedenti (per i residenti verrà acquisito d'ufficio);*

*2) dichiarazione dei redditi (mod. 730 o modello Unico), o modello CUD, o altro documento attestante il reddito del nucleo familiare del richiedente. La presente documentazione, attestante i requisiti di reddito, potrà essere presentata anche successivamente, non appena il contribuente ne entra in possesso, pena inammissibilità della domanda e recupero del tributo. (6a), (6b), (6c), (6d), (6f)*

Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:

d) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

e) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia proprietario e/o tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

f) le abitazioni occupate da persone assistite in via continuativa da servizio assistenza del Comune;

g) le abitazioni occupate da cittadini titolari di sola pensione sociale o di importo inferiore non conviventi con altri familiari;

h) le scuole private per le quali il Comune partecipi alle spese di funzionamento; (6e)

i) la tassa è ridotta, limitatamente alla quota del 10% nei seguenti casi:

- per gli utenti che attuino il recupero della frazione umida e del verde con formazione di composte, riutilizzabile nella pratica agronomica, utilizzando idonea attrezzatura omologata e nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta Comunale;

- per gli utenti che attuano il recupero della frazione umida e del verde con formazione di materia organica riutilizzabile nella pratica agronomica, utilizzando il compost in buca e nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla Giunta Comunale. (7)

Le predette riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. Le sopra indicate riduzioni sono subordinate all'effettiva attuazione dello smaltimento nelle forme approvate. La domanda dovrà essere presentata presso il competente ufficio per l'ambiente entro il 31 dicembre dell'anno precedente al quello di tassazione (7a) il quale procederà a dare comunicazione all'Ufficio Tributi dell'attuazione del compostaggio ai fini dell'applicazione della riduzione. La riduzione sarà applicata a decorrere dall'esercizio successivo.

j) per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi è prevista una riduzione della tariffa del 50%+ (7b)

Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo.

Per le riduzioni previste ai punti a) e b) le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio del servizio di nettezza urbana per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni.

Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. (8)

## ARTICOLO 12 - Classificazione dei locali ed aree

Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/1993, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

### CATEGORIA A

- 1) Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.
- 2) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;
- 3) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
- 4) Autonomi depositi di stoccaggio merci: distributori di carburante, parcheggi.

### CATEGORIA B

- 1) attività commerciali all'ingrosso: mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse.
- 2) Campeggi, stabilimenti balneari, parchi gioco e parchi di divertimento.

### CATEGORIA C

- 1) Abitazioni private.
- 2) Attività ricettivo alberghiere.
- 3) Collegi, case di vacanze, convivenze.
- 4) Caserme (9)

### CATEGORIA D

- 1) Circoli sportivi e ricreativi.

#### **CATEGORIA E**

- 1) Attività di produzione artigianale o industriale.
- 2) Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili.
- 3) Attività artigianali di servizio.
- 4) Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle precedenti categorie.

#### **CATEGORIA F**

- 1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self-service e simili: gelaterie e pasticcerie, rosticcerie.
  - 2) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili.
- Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **ARTICOLO 13 - Tassa giornaliera**

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Concordia Sagittaria la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Etemporaneo lasso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente. (9a)

La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

Il pagamento della tassa giornaliera deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

In caso di occupazione di fatto, la tassa non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Sono previste le seguenti esenzioni e/o riduzioni:

- a) esenzione per le occupazioni occasionali o comunque di breve durata dichiarate esenti dalla legge o dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

### **TITOLO III**

### **DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

#### **ARTICOLO 14 - Denunce**

I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune stesso.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a prestare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che non hanno la rappresentanza ed amministrazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale.

In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

#### **ARTICOLO 15 - Accertamento e controllo**

In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.

Ai fini dell'occupazione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

#### **ARTICOLO 16 È Riscossione (9b)**

Le somme dovute per il tributo e le relative addizionali, accessori e sanzioni liquidate sulla base delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di legge, sono riscosse in base alle modalità stabilite dal regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.

#### **ARTICOLO 17 - Rimborsi**

Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro 90 giorni.

Lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo, riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassabili, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64, comma 4, del D. Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

In ogni altro caso, per lo sgravio o rimborso di somme dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; lo sgravio o rimborso è disposto dal Comune entro 90 giorni dalla domanda.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura stabilita con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente, per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Non si procede a sgravio o rimborso per importi non superiori a " 10. (10)

#### **ARTICOLO 18 È Sanzioni e interessi (10a)**

1. *Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si fa riferimento ai D.lgs. 471, 472, 473 del 18/12/97 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai criteri approvati dal Consiglio comunale.*
2. *Gli interessi per la riscossione della tassa asporto rifiuti sono dovuti, per semestre compiuto, nelle misure previste con deliberazione di Giunta comunale, nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa vigente.+*

#### **ARTICOLO 19 - Contenzioso**

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.1992 n. 545 e al D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle Entrate, Direzione Regionale Entrate del Veneto, Sezione staccata di Venezia.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

### **ARTICOLO 20 - Disposizioni transitorie**

Le disposizioni del presente Regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore dello stesso, ad eccezione di quelle previste dagli art. 2 comma 3, art. 4 commi 2,4,5, art. 5 comma 3, art. 9 commi 2,3, che hanno decorrenza dal 1.1.1996.

In sede di applicazione della nuova disciplina i soggetti obbligati al pagamento della tassa, devono presentare le denunce ai sensi dell'art. 13, originarie, integrative o di variazione, entro il 30 settembre 1995.

Entro il medesimo termine devono essere presentate le eventuali richieste di detassazione o di riduzione, nonché l'elenco dovuto dagli amministratori dei condomini di cui all'art. 63, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.

Le denunce hanno effetto, per la modifica delle condizioni di tassabilità, dal 01.01.1996.

La classificazione delle categorie tassabili, e l'attuazione nella determinazione delle tariffe dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, saranno oggetto di nuova deliberazione regolamentare, da adottare entro il 30 ottobre 1995 per l'applicazione dal 01 gennaio 1996.

### **ARTICOLO 21 - Abrogazione**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento cessano di aver efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **ARTICOLO 22 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni.

*NOTE (1), (2), (3), (4), (6a), (6b), (6c), (6d), (10) Modifiche introdotte con delibera C.C. n. 7 del 26.02.2002.*

*NOTA (5) Articolo così sostituito con delibera C.C. n. 8 del 06.02.95.*

*NOTA (7) Riduzione inserita con delibera C.C. n. 25 del 27.02.98.*

*NOTA (8) Chiarimenti relativi all'art. 11 del presente Regolamento:*

*Con l'art. 11 si prevedono agevolazioni e riduzioni previste dall'art. 67. Lo stesso ai sensi della citata circolare n. 95/E prevede un'ampia discrezionalità dell'Ente nella previsione dei trattamenti agevolativi prevedendone tuttavia dei limiti sostanziali e di carattere finanziario. Le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono espressamente previste nel 2° comma dell'art. 67 e tendono ad agevolare quelle attività che attraverso il trattamento dei rifiuti realizzano un risparmio in termini di minore quantità di rifiuto prodotto, che può realizzarsi anche con il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti conseguendo un minor aggravio per il servizio pubblico di smaltimento.*

*Le restanti riduzioni ed agevolazioni sono state adottate secondo criteri extra fiscali così come indicato dalla circolare ministeriale in modo restrittivo, tanto da prevedere unicamente quelle situazioni come ad esempio le persone assistite in modo continuativo dal Comune o dotate di limitate risorse economiche, situazioni così particolari che anche se iscritte nei ruoli per la riscossione della tassa, costantemente risultano inesigibili da parte del Concessionario della riscossione proprio perchè provvisti dei soli mezzi di sussistenza indispensabili e comunque impignorabili ai sensi degli artt. 514 e seguenti del C.P.C.*

*La stessa estrema particolarità rivestono per la loro limitatezza e caratteristiche le esenzioni previste per i locali utilizzati per l'esercizio del culto, per le scuole ed ovviamente per i locali per i quali il Comune è proprietario e tenuto a sostenere le spese di funzionamento.*

*Il riferimento in quest'ultima ipotesi è chiaramente relativo alle associazioni benefiche ed assistenziali per le quali il Comune contribuisce sia per le spese dei locali sia per il sostentamento delle loro attività.*

*Le agevolazioni ed esenzioni in questione, infine, sono subordinate al fatto che le stesse non possono essere finanziate con il provento della tassa, bensì con altre entrate dell'Ente quali ad esempio proventi di altri tributi, trasferimenti erariali, sanzioni ed interessi nonché recuperi di tassa a seguito di accertamento per annualità precedenti, sempre che le somme recuperate non costituiscano eccedenza rispetto al costo del servizio nel predetto anno.*

*In quest'ultimo caso, infatti, si dovrà provvedere al rimborso agli utenti dell'eccedenza. Tale condizione puntualmente si realizza con la previsione nel bilancio come autorizzazione di spesa del relativo importo di dette agevolazioni e nella deliberazione con la quale vengono adottate le tariffe della tassa detraendo il relativo importo dal costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.*

NOTA (9) Sottocategoria inserita con delibera C.C. n. 6 del 06.02.95

NOTA (6e) Modifica introdotta con delibera C.C. n. 8 del 25.02.03

NOTE (9a), (9b) Modifiche introdotte con delibera C.C. n. 7 del 10.02.04

NOTE (1a), (4a), (4b), (6f), (7a), (7b), (10a) modifiche introdotte con delibera C.C. del 21.02.2005